

# Allegato “A”

## STATUTO

### Art. 1 DENOMINAZIONE

E' costituita nel rispetto del codice civile e della L. 383/2000 l'associazione “UNIVERSITA' PER TUTTE LE ETA' DEL SANDANIELESE”

### Art. 2 SEDE

L'associazione ha sede legale in San Daniele del Friuli, Via Garibaldi 23, non ha scopo di lucro, la sua durata è illimitata. Gli eventuali utili non possono essere ripartiti anche indirettamente.

Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

### Art. 3 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli scopi dell'associazione sono:

- svolgere attività con modalità ispirate ai principi di democrazia, partecipazione e trasparenza.
- perseguire finalità di solidarietà, mutualità a favore delle persone adulte e anziane e della più vasta comunità friulana e locale.
- promuovere e alimentare gli interessi culturali, la creatività artistica e artigianale, il benessere psicofisico, la partecipazione alla vita civile e sociale dei soci al fine di promuovere un invecchiamento attivo.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

### Art. 4 I SOCI

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne maggiorenni, che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento. Possono essere accettati come soci anche persone giuridiche, se l'adesione è necessaria per sostenere l'associazione.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Comitato Direttivo.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale e dei contributi spese di funzionamento nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati. La quota associativa è intrasmissibile.

Ci sono tre categorie di soci:

- **Soci ordinari:** Sono soci ordinari le persone che aderiscono all'UTE per frequentare i corsi e le altre attività sociali versando la quota associativa annuale e i contributi di funzionamento, di promozione culturale e di laboratorio. Con la domanda scritta il socio si impegna a rispettare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli Organi Sociali. Agli effetti sociali l'ammissione decorre dalla data di iscrizione nel registro dei soci, tenuto anche su supporto elettronico.

I soci decadono:

- 1) per rinuncia a far parte dell'associazione comunicata per iscritto.
- 2) Per mancato versamento della quota associativa annuale e del contributo di funzionamento da effettuarsi all'atto dell'iscrizione.
- 3) Per motivata decisione del Consiglio Direttivo nel caso in cui il socio non adempia agli obblighi previsti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali.

Contro la decisione del Consiglio Direttivo il socio può appellarsi entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, al Collegio dei Probiviri la cui decisione è inappellabile.

I sopraindicati Soci ordinari in tutti i casi non avranno diritto alla restituzione della quota associativa.

- **Soci sostenitori:** Sono Soci Sostenitori le persone che, in qualità di volontari, sono incaricate dal Consiglio Direttivo di tenere corsi di lezioni teoriche e/o pratiche o attività di organizzazione e promozione associativa. Sono iscritte in apposito registro per l'anno sociale in cui si svolge la loro collaborazione. La quota associativa si considera assolta con lo svolgimento della loro attività, esercitata a titolo gratuito.

#### - **Soci benemeriti**

Sono Soci Benemeriti le persone che hanno costituito l'Associazione, gli ex presidenti ed inoltre coloro che si sono distinti per l'impegno svolto a favore dell'UTE. Sono parimenti nominati Soci benemeriti anche le persone fisiche che sostengono l'UTE con significative liberalità economiche. Il numero dei soci effettivi è illimitato.

L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

### **Art. 5 DIRITTI DEI SOCI**

I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. L'associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione. Tutti i soci hanno diritto di voto.

### **Art. 6 DOVERI DEI SOCI**

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

### **Art. 7 ANNO SOCIALE**

L'anno sociale decorre dal 1 settembre al 31 agosto dell'anno successivo.

### **Art. 8 GLI ORGANI SOCIALI**

Gli organi dell'associazione sono:

- L'assemblea dei soci;
- Presidente
- Comitato direttivo
- Tesoriere
- Segretario amministrativo
- Segretario verbalizzante
- Collegio dei Revisori dei Conti ( facoltativo)
- Collegio dei probiviri. (facoltativo)

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

### **Art. 9 L'ASSEMBLEA**

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea dei soci è costituita dai soci, è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

- Avviso esposto all'albo sociale e reso pubblico a mezzo stampa o comunque reso noto a tutti gli aventi diritto a partecipare all'assemblea.
- L'avviso deve indicare la sede, il giorno e l'ora di svolgimento dell'assemblea, in prima e seconda

convocazione.

L'assemblea dei soci deve inoltre essere convocata :

- a- quando il Direttivo lo ritenga necessario;
- b- quando la richiede almeno un decimo dei soci.

E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o deliberare lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

#### **L'assemblea ordinaria**

- a- elegge il Presidente
- b- elegge il Comitato Direttivo;
- c- propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- d- approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Direttivo ;
- e- fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
- f- ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo;
- g- approva il programma annuale dell'associazione.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

#### **L'assemblea straordinaria**

- a- approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza in prima convocazione della metà' più uno dei soci e, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- b- scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

### **Art. 10 IL PRESIDENTE**

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Comitato direttivo e l'assemblea.

Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.

Convoca l'assemblea dei soci e il Comitato direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.

Il Presidente dura in carica 3 anni e può essere rieletto.

### **Art. 11 IL COMITATO DIRETTIVO**

L'associazione è amministrata da un Comitato direttivo eletto dall'assemblea e composto da tre a dieci membri.

La convocazione del Comitato direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Comitato direttivo stesso.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

#### **Il Comitato direttivo:**

1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
2. redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione
3. redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico.
4. ammette i nuovi soci
5. esclude i soci come previsto dall'art. 4

Le riunioni del Comitato direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Nell'ambito del comitato direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale), il Vice Presidente, il Tesoriere e Segretario (eletti nell'ambito del Comitato direttivo stesso).

#### **Art. 12 I MEZZI FINANZIARI**

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono:

- dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Comitato direttivo e ratificata dall'assemblea;

- dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali.

Il Comitato direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione.

- da iniziative promozionali

L'eventuale avanzo di gestione deve essere investito in attività istituzionali prevista dallo statuto.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio.

#### **Art. 13 BILANCIO**

I bilanci sono predisposti dal comitato direttivo e approvati dall'assemblea.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 10 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

#### **Art. 14 MODIFICHE STATUTARIE**

Questo statuto è modificabile con la presenza di un terzo dei soci dell'associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

#### **Art. 15 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno un terzo degli associati convocati in assemblea straordinaria.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.

#### **Art. 16: DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

- 1) Bianchi Giuseppina.....
- 2) Cum Alearda.....
- 3) Fior Angelo.....
- 4) Lo Sciuto Francesco.....
- 5) Narduzzi Mario.....
- 6) Paravano Vanni.....